

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	63
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica trasmessa dal Governo</i>)	68
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 e abb.-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, segnala che il Governo ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica richiesta nella seduta del 5 marzo 2014 (*vedi allegato*). Evidenzia che tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, attesta che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che la realizzazione del sistema applicativo di supporto – necessario alla messa in opera

della procedura prevista dal medesimo provvedimento – può essere realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nel capitolo 7821 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già a disposizione della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.

Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene tuttavia opportuno, come già rilevato nella seduta del 5 marzo scorso, che la clausola di neutralità finanziaria sia riformulata in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica anziché, come previsto dal testo, al solo bilancio dello Stato, dato il coinvolgimento delle direzioni territoriali del lavoro, degli uffici comunali e dei centri per l'impiego, e prevedendo che la stessa abbia ad oggetto non solo le risorse finanziarie, ma anche quelle umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Segnala inoltre che, in data 18 marzo 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti e che i medesimi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 254 e abb.-A, recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 e abb.-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di pene non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e che il provvedimento originario e le modifiche apportate dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo in materia di pene non carcerarie, ricorda che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di imputati o condannati è già previsto sia dalla legislazione vigente che dal testo in esame, come licenziato in prima lettura dalla

Camera dei deputati. In proposito, rinvia alle considerazioni relative al successivo articolo 3. Fa presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del rappresentante del Governo – che l’attuazione del criterio di delega relativo ai lavori di pubblica utilità non comporti aggravii per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione.

In merito all’articolo 2, recante delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, rileva che le norme appaiono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema sanzionatorio penale e ad una complessiva riduzione delle fattispecie di reato. Evidenzia altresì che le disposizioni introdotte prevedono, peraltro, che gli schemi di decreto di riordino della disciplina sanzionatoria debbano essere corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. Ritiene quindi utile acquisire indicazioni dal Governo circa i profili di finanza pubblica potenzialmente coinvolti dalla nuova disciplina.

Per quanto concerne l’articolo 3, recante sospensione del procedimento penale con messa alla prova, rileva, come già evidenziato con riferimento all’articolo 1, che la prestazione del lavoro di pubblica utilità, già previsto nel testo approvato dalla Camera, è contemplata anche dalla vigente normativa. Non ha pertanto osservazioni da formulare in merito a tale istituto, che troverà applicazione sulla base di convenzioni con le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 8. Ritiene peraltro opportuno un chiarimento riguardo alla disposizione introdotta dal Senato che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica utilità: laddove la disposizione dovesse essere interpretata nel senso che la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità debba comunque essere esaudita per consentire l’eventuale accesso alla messa in prova, andrebbe confermato che ciò non

comporti costi per la finanza pubblica (ad esempio per oneri di carattere assicurativo) eccedenti quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tali fini con le amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma che la prestazione di lavoro di pubblica utilità, cui è subordinata la concessione della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 3, non comporterà oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto a quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tal fine con le amministrazioni interessate.

Rocco PALESE (FI-PdL) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 3, non comporterà oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto a quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tali fini con le amministrazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.

Atto n. 82.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che le risorse, pari a 2 milioni di euro, destinate alla liquidazione del contributo per le pubblicazioni dell'anno 2012, iscritte sul cap. 466 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2013, sono state impegnate e sono attualmente disponibili per l'erogazione del contributo, che avverrà a breve, a seguito delle necessarie deliberazioni della Commissione prevista dalla legge.

Fa presente, inoltre, che il contributo per le pubblicazioni edite nel 2013 sarà analogamente erogato – entro la fine del corrente anno o, al più, nei primi mesi del 2015 – a valere sulle risorse stanziato nel corrente esercizio finanziario 2014 e che tale è la tempistica ordinaria della corre-

sponsione dei contributi diretti alla stampa, che sono liquidati nell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Evidenzia, altresì che, ove si verificano ritardi procedurali rispetto alla scadenza della liquidazione nell'anno immediatamente successivo, le risorse stanziato sono comunque impegnate a fine esercizio e rese disponibili per la liquidazione nell'ulteriore anno successivo.

Conferma, infine, che le quote di riserva previste dall'articolo 6 dello schema a favore dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, rappresentano una quota parte delle risorse complessive indicate all'articolo 5, comma 1.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (atto n. 82);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le risorse, pari a 2 milioni di euro, destinate alla liquidazione del contributo per le pubblicazioni dell'anno 2012, iscritte nel capitolo 466 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2013, sono state impegnate e sono disponibili per l'erogazione del contributo;

analogamente, il contributo per le pubblicazioni edite nel 2013 sarà erogato, entro la fine del corrente anno, o nei primi mesi del 2015, a valere sulle risorse stanziato nell'esercizio finanziario 2014;

tale tempistica corrisponde a quella ordinariamente prevista per la corresponsione di contributi diretti alla stampa, che

sono liquidati di regola nell'anno successivo a quello di riferimento del contribuente;

le quote di riserva previste dall'articolo 6 a favore dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose rappresentano una quota parte delle risorse complessive indicate dall'articolo 5, comma 1,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco BRUGNEROTTO (M5S), nel ricordare che il Movimento 5 Stelle ha, in più di un'occasione, manifestato netta contrarietà in merito alla concessione di con-

tributi all'editoria, segnala che la vigente normativa prevede lo stanziamento di risorse, pari complessivamente a di 2 milioni di euro all'anno, in favore dei periodici italiani pubblicati all'estero, che si aggiunge ai finanziamenti già vigenti per la stampa a diffusione nazionale. Preannuncia, pertanto, a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A.**RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO**

3030



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 MAR. 2014
Prot. n. <u>1-1734</u>

Roma, 19 MAR 2014

Prot. n. 22806
Entrata prot. n. 22706
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede
e, p.c. All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 254 e abb. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

A.C. 254 e abb. – “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie”.

La proposta di legge in esame intende riproporre sostanzialmente le disposizioni della legge 17 ottobre 2007, n. 188, abrogando, quindi, la disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare è previsto che la lettera di dimissioni volontarie, nel caso di contratti di lavoro definiti al comma 2 - è sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su moduli predisposti e resi disponibili in forma gratuita dalle Direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego (comma 1).

Il comma 3 disciplina il contenuto e le caratteristiche dei moduli di dimissioni, che sono realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 precisa che i moduli hanno una validità temporale di quindici giorni dalla data di emissione e che sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante una procedura che garantisca la certezza del richiedente, la riservatezza dei dati personali e l'individuazione della data di rilascio.

Il comma 5 dispone che il decreto interministeriale di cui al comma 3 definisca le modalità con cui consentire, tramite convenzioni, l'acquisizione gratuita dei moduli anche tramite i patronati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il comma 6 indica le disposizioni abrogate.

Il comma 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

La nuova disciplina intende assicurare una semplificazione degli oneri amministrativi connessi alla risoluzione del contratto per dimissioni volontarie, salvaguardando, tuttavia, l'esigenza di garantire la certezza dell'identità del lavoratore richiedente e il rispetto del termine di validità del modulo di dimissioni.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni introdotte con il disegno di legge in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò in quanto la realizzazione del sistema applicativo di supporto - necessario alla messa in opera della nuova procedura - può essere affrontata nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti. Occorrerà infatti realizzare un *form on web* al pari di quello realizzato, a titolo semplificativo, per comunicare la prestazione di lavoro intermittente e la cui compilazione sarà subordinata al rilascio di credenziali che permettono di tracciare il soggetto che, effettuando la comunicazione, presenta la lettera di dimissioni, rilasciando a conclusione un identificativo contenente la data certa di trasmissione del modello.

Il modulo predisposto verrà messo in relazione con il modello Unilav corrispondente e messo a disposizione dei funzionari ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il *database* già utilizzato per verificare le comunicazioni obbligatorie.

A ciò si provvederà, pertanto, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, dedicate allo sviluppo del sistema informativo del lavoro e gravanti sul capitolo di bilancio n. 7821.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

§

POSITIVO

NEGATIVO

19 MAR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

